

CONCORSI PUBBLICI: TAR Calabria -Reggio Calabria, Sentenza 6 novembre 2023, n. 819.

1. -Giurisdizione -Processo amministrativo - Onere di impugnazione del bando di concorso nella parte in cui disciplina le modalità di convocazione alle prove d'esame -Insussistenza - Ragioni.

2. -Giurisdizione -Processo amministrativo -Ricorso del candidato pretermesso dalla procedura concorsuale - Domanda di riedizione della procedura concorsuale -Onere della 'prova di resistenza' -Insussistenza.

3. -Concorsi pubblici -Convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove d'esame - Obbligo di comunicazione individuale via PEC -Sussistenza -Ragioni.

4. -Concorsi pubblici -Pubblicazione dell'avviso concernente le prove a distanza di lungo tempo dall'indizione del concorso -Convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove d'esame -Obbligo di comunicazione individuale via PEC -Sussistenza.

1. Insuscettibile di condivisione figura, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa del G.O.M. e del controinteressato secondo in graduatoria, secondo cui la ricorrente avrebbe accettato, tra le altre, anche la clausola del bando inerente alle modalità di convocazione alle prove d'esame, prestandovi acquiescenza. Ed infatti, l'aver accettato, in sede di domanda di partecipazione, "*senza riserve [di] tutte le condizioni ... contenute nel bando*", non equivale ad acquiescenza all'impiego di modalità di convocazione diverse da quelle complessivamente desumibili dal combinato disposto di cui agli articoli 8 della *lex specialis* e 7 del d.P.R.483/97.

2. Parimenti fuori bersaglio appare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del controinteressato vincitore, dovendo, invero, ritenersi pacifica l'inoperatività, nel caso in esame, della c.d. 'prova di resistenza', già sul piano logico non configurabile ogni qualvolta il candidato pretermesso dalla procedura concorsuale ambisca alla riedizione della stessa (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 26.4.2022, n. 4993).

3. Stante la mancata previsione nel bando di concorso che la convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove d'esame sarebbe avvenuta, indipendentemente dal numero dei partecipanti - ovvero in ogni caso - esclusivamente attraverso la pubblicazione dell'avviso contenente il relativo diario sul sito internet dell'Azienda ospedaliera, l'Amministrazione – giusta la disposizione, vigente e richiamata nel bando di cui all'art. 7 cit. – avrebbe potuto determinarsi per la modalità di convocazione in concreto utilizzata soltanto ove avesse ritenuto il numero dei candidati 'non esiguo', dovendo, diversamente, optare per la comunicazione individuale via PEC.

Modalità, quest'ultima, che l'Amministrazione avrebbe, poi, comunque potuto in concreto scegliere, indipendentemente dal numero dei candidati, consentendo la comunicazione individuale il più ampio margine di certezza in ordine alla conoscenza del diario delle prove d'esame e, dunque, la più estesa partecipazione dei candidati.

4. Anche la tempistica del procedimento avrebbe dovuto cautelativamente suggerire all'Amministrazione di procedere, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione alle procedure selettive, alla convocazione dei candidati mediante comunicazione individuale, essendo decorsi dall'indizione del concorso alla pubblicazione dell'avviso concernente le prove oltre tre anni e mezzo. Deve, allora, ritenersi che tale enorme dilatazione dei tempi di svolgimento della procedura abbia indiscutibilmente attenuato l'onere di diligenza dei candidati nel verificare, giornalmente, l'eventuale pubblicazione sul sito internet dell'Azienda del diario delle prove, inducendoli piuttosto a ritenere che la procedura non avesse avuto seguito, stante l'indiscutibile irragionevolezza del tempo occorso per la fissazione della data di svolgimento delle prove.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano 'Bianchi-Melacrino-Morelli' e dei controinteressati Simone Antonio Ambrogio e Giancarmine Giovannella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato all'Amministrazione ed a tutti i controinteressati il 14 febbraio 2023 e depositato il successivo 17 febbraio 2023, la dr.ssa Caracciolo Daniela ha agito per l'annullamento della nota del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. di Reggio Calabria (d'ora in avanti 'G.O.M.') del 16.12.2022, pubblicata sul sito internet aziendale, contenente l'elenco dei n. 19 candidati ammessi alle prove di esame, ed il relativo diario, riguardanti il "*Concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche – disciplina: oftalmologia*", nonché la successiva determina n. 60 del 18.1.2023 a firma del Direttore dell'U.O.C. 'Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione', di approvazione dei verbali della procedura e della graduatoria finale con nomina a vincitore del controinteressato dr. Ambrogio Simone Antonio. L'impugnativa è stata inoltre estesa al bando di concorso, pubblicato sul BURC n. 35 del 15.3.2019 e sulla G.U.R.I. n. 28 del 9.4.2019 e sul sito internet aziendale, "*ove inteso in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso*", al verbale dei lavori della Commissione esaminatrice dell'11.01.2023, non conosciuto, nonché, infine, ad ogni "*ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, ivi inclusa, ove occorrer possa, la Determina n. 1085 del 13.12.2022, avente ad oggetto 'Ammissione concorrenti'*".

1.1. Premesso di aver partecipato al concorso in questione, bandito dal G.O.M. di Reggio Calabria con deliberazione n. 113 del 28.2.2019, e rimarcato che il bando prevedeva tre prove d'esame (scritta, pratica ed orale) da svolgersi in data da comunicare ai candidati almeno 20 giorni prima del relativo inizio, con rinvio "*per tutto quanto non espressamente disciplinato ... [al]le vigenti norme legislative ed in modo particolare [a]l CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel tempo vigente e del D.P.R. 483/97*", la ricorrente espone di non aver ricevuto alcuna comunicazione o notizia inerente al concorso, sin quando, a distanza di più di tre anni e mezzo dalla relativa indizione, apprendeva in via informale che le prove di esame erano state svolte in data 11.01.2023, concludendosi in un solo giorno.

1.2. Con istanza del 17.01.2023 chiedeva, allora, all'Amministrazione "*conferma dell'effettivo avvenuto svolgimento delle prove di esame del concorso in oggetto*", instando, inoltre, in caso affermativo, per l'accesso a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento, in quanto "*titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire le informazioni ed i documenti ... per tutelare i propri diritti ed interessi dinanzi alle sedi competenti*".

1.3. In attesa di riscontro, consultando il sito internet dell'Azienda sanitaria resistente rinveniva, tuttavia, nell'area "Bandi", alla quattordicesima pagina della sottosezione "Concorsi", la Determina n. 1085 del 13.12.2022, contenente l'elenco dei 19 (diciannove) candidati ammessi alle prove scritte, comprendente il suo nominativo, ed il successivo Avviso prot. n. 888 del 16.12.2022, con cui veniva reso noto il diario delle prove di esame, fissate tutte per l'unica giornata di mercoledì 11.01.2023. Nella medesima pagina del sito istituzionale trovava, inoltre, un distinto avviso, parimenti datato 16.12.2022 e con protocollo identico al precedente (n. 888), con cui l'Amministrazione integrava l'elenco dei candidati ammessi alla procedura, inserendovi un ulteriore nominativo e così elevando a 20 (venti) il numero dei candidati ammessi alle prove d'esame.

1.4. Rimasta inevasa l'istanza ostensiva, la ricorrente reperiva infine all'Albo pretorio dell'Azienda resistente la Determina n. 60 del 18.01.2023, con la quale il direttore della competente U.O.C. approvava la graduatoria di merito del concorso "*costituita da n. 1 (uno) vincitore e da n 4 (quattro) candidati idonei*", nominando vincitore il dott. Ambrogio Simone Antonio e stabilendo, per l'evenienza di rinuncia del medesimo all'incarico conferito, di procedere "*ad utilizzo per scorrimento della stessa graduatoria, senza ulteriore provvedimento sino alla copertura del posto da ricoprire*".

2. Tanto chiarito in punto di fatto, ritenendo di essere stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione al concorso a cagione dell'omessa comunicazione, "preventiva ed obbligatoria", del diario di svolgimento delle prove d'esame, la ricorrente ha impugnato con il ricorso in esame gli atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento con due distinte doglianze, articolate, sotto diversi profili, in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. Con la prima doglianza lamenta la violazione dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 483/1997 e dei principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e correttezza dell'azione amministrativa nonché l'"*eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere ed ingiustizia manifesta*". Sotto il primo profilo deduce che la modalità di convocazione dei candidati utilizzata dall'Amministrazione sarebbe "con tutta evidenza illegittima", ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'art. 7, co. 1, d.P.R. n. 483/1997 (disciplinante in modo specifico i concorsi del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), prevedendo, infatti, tale norma che "*il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della*

Repubblica Italiana non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove". Sicché, l'Amministrazione, stante il numero esiguo di candidati, non avrebbe potuto limitarsi a pubblicare il diario delle prove sul proprio sito internet aziendale, dovendo, invece, darne comunicazione individuale a tutti gli ammessi. La regola generale, dunque, sarebbe quella della 'comunicazione individuale' ai partecipanti, derogabile, per intuibili esigenze di non aggravamento dell'azione amministrativa, solo nel caso in cui questi ultimi siano in numero cospicuo. Nella vicenda in esame, peraltro, la comunicazione individuale non avrebbe comportato alcun aggravamento della procedura, risultando i 20 partecipanti ammessi alle prove scritte, in quanto iscritti all'Ordine dei Medici, tutti provvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata – peraltro comunicato con la domanda di partecipazione –, risultando perciò sufficiente allo scopo l'invio di un'unica PEC. L'inidoneità delle modalità impiegate per la convocazione dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove concorsuali avrebbe trovato, d'altro canto, plastica conferma nel modesto numero di quelli presentatisi a sostenerle, soltanto 5 su 20, di per sé dimostrativo del mancato raggiungimento dello scopo cui l'incombente era funzionale. Nel determinarsi su tale fondamentale aspetto della procedura, l'Amministrazione, al di là del numero oggettivamente esiguo dei candidati, avrebbe inoltre dovuto tener conto del fattore temporale, essendo stata riattivata la procedura dopo oltre tre anni e mezzo dalla relativa indizione, imponendosi, pertanto, ogni opportuno accorgimento volto a consentire la piena conoscenza del diario delle prove da parte dei medesimi e, dunque, la più estesa partecipazione. Sotto tale profilo, dunque, evidente figurerebbe la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

2.1.1. Nell'ambito della medesima censura la ricorrente ha poi dedotto che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, la pubblicazione generalizzata sul solo sito istituzionale dell'Amministrazione del diario delle prove non avrebbe potuto, in ogni caso, ritenersi valida modalità di convocazione dei candidati, non consentendo affatto detta norma, ove correttamente interpretata, *di convocare i candidati ammessi al concorso mediante la sola pubblicazione del diario delle prove d'esame sul proprio sito istituzionale*". A ragionare diversamente, d'altronde, siffatta disposizione della *lexspecialis* si porrebbe in contrasto – e andrebbe, pertanto, annullata – con l'art. 7, co. 1, del d.P.R. 483/97 cit.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, in relazione agli artt. 6, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 e 53 d.lgs. 82/2005 nonché ai medesimi principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità, correttezza e leale cooperazione, del fatto che la comunicazione del diario delle prove concorsuali sul sito internet aziendale non sarebbe stata di facile reperibilità, contravvenendo così alla regola –

posta dalle norme richiamate ogniqualvolta sia consentito alle pubbliche amministrazioni di adottare, come forma di pubblicità legale, la pubblicazione sui siti web istituzionali – della semplicità di consultazione. Ed infatti, la notizia del diario delle prove sarebbe stata inserita sul sito in una sezione non facilmente rinvenibile, senza darne notizia sulla home page, *“pretendendo dai partecipanti, dopo più di tre anni e mezzo dalla presentazione della domanda di partecipazione, l’onere di consultazione della pagina dedicata al concorso”*.

3. La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di essere rimessa in termini per partecipare alle prove d’esame in questione, da rinnovarsi nei suoi confronti.

4. Con memoria del 3 marzo 2023 si è costituito in resistenza l’intimato G.O.M. di Reggio Calabria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, avendo la ricorrente espressamente accettato la clausola del bando disciplinante le modalità di convocazione alle prove d’esame, e controdeducendo nel merito alle doglianze articolate, da ritenersi destituite di fondamento, essendosi la Commissione limitata ad applicare nei suoi confronti una previsione del bando di concorso (art. 8) meramente riproduttiva di una disposizione di legge (art. 32 L. n. 69/2009). La suddetta clausola sarebbe, dunque, pienamente conforme a detta ultima previsione e la norma di azione ritenuta violata (art. 7 d.P.R. n. 487/97) non potrebbe che essere letta alla luce della stessa. In conclusione, il valore legale della pubblicazione sul sito internet aziendale del diario delle prove concorsuali deriverebbe dal combinato disposto dell’art. 8 della *lexspecialis* - del quale la ricorrente sarebbe stata perfettamente a conoscenza, avendo dichiarato con la domanda di partecipazione di aver preso visione del bando *“e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute”*, così facendone acquiescenza - e dall’art. 32, co. 1, L. n. 69/2009 cit., norma, quest’ultima, che attribuirebbe valore ufficiale a tale pubblicazione.

4.1. Per resistere al ricorso si è costituito, in pari data, anche il controinteressato vincitore del concorso, dr. Ambrogio Simone Antonio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento della ‘prova di resistenza’ e insistendo, nel merito, per il relativo rigetto, con rilievi sostanzialmente coincidenti con quelli articolati dalla difesa dell’Amministrazione.

4.2. Con memoria di controdeduzioni del 3 marzo 2023 ha resistito al ricorso anche il controinteressato dr. Giovannella Giancarmine, primo degli idonei, chiedendone il rigetto.

5. Con istanza depositata il 7 marzo 2023 la ricorrente, preso atto dell’intervenuta stipula del contratto di lavoro con il vincitore, ha chiesto l’abbinamento al merito della domanda cautelare, instando per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica.

5.1. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, in coerenza con le richieste di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo degli affari camerali.

5.2. Fissata la trattazione a seguito di rituale istanza di prelievo, le parti si sono scambiate ulteriori memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a. ed all'udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa è stata discussa e posta in decisione.

6. Il Collegio deve anzitutto procedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari articolate dall'Amministrazione resistente e dai controinteressati, che appaiono tutte infondate.

6.1. Insuscettibile di condivisione figura, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa del G.O.M. e del controinteressato secondo in graduatoria, secondo cui la ricorrente avrebbe accettato, tra le altre, anche la clausola del bando inerente alle modalità di convocazione alle prove d'esame, facendone acquiescenza.

L'apprezzamento dell'infondatezza di tale eccezione passa dalla necessaria ricognizione, in chiave ermeneutica, di quale sia l'effettivo ambito di operatività dell'art. 8 del bando di concorso, il cui perimetro applicativo, per come si vedrà diffusamente innanzi, non può ritenersi in contrasto con il disposto di cui all'art. 7 comma 1, del d.P.R. 483/97 – peraltro richiamato più in generale dalla *lexspecialis* – risultandone, viceversa, integrato.

Rebus sic stantibus, l'aver accettato, in sede di domanda di partecipazione, “*senza riserve [di] tutte le condizioni ... contenute nel bando*”, non equivale ad acquiescenza all'impiego di modalità di convocazione diverse da quelle complessivamente desumibili, tenuto conto di quanto si illustrerà appresso, dal combinato disposto di cui agli articoli 8 della *lexspecialis* e 7 citato d.P.R.

Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di immediata impugnazione della clausola in questione, in quanto, previa corretta interpretazione della stessa, non lesiva.

6.2. Parimenti fuori bersaglio appare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del controinteressato vincitore, dovendo, invero, ritenersi pacifica l'inoperatività, nel caso in esame, della c.d. ‘prova di resistenza’, già sul piano logico non configurabile ogni qualvolta il candidato pretermesso dalla procedura concorsuale ambisca alla riedizione della stessa (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 26.4.2022, n. 4993).

7. Tanto chiarito, passando al merito delle doglianze difensive, due sono le questioni controverse prospettate dalla ricorrente ed attengono entrambe, per come sopra anticipato, alla corretta interpretazione dell'art. 8 del bando di concorso, secondo cui: “*I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato sul sito dell'Azienda: www.ospedalerc.it. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d'identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. I candidati che*

non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e all'ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza".

7.1. Sotto un primo profilo, articolato soltanto nella parte finale della prima doglianza (§ 1.8.), la ricorrente deduce che la disposizione *de qua*, diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'Amministrazione, non consentisse affatto a quest'ultima di convocare i candidati ammessi al concorso mediante la sola pubblicazione del diario delle prove d'esame sul proprio sito *web* istituzionale, rilevando che una siffatta interpretazione renderebbe la clausola illegittima per violazione dell'art. 7, co. 1, d.P.R. n. 483/97.

La censura è fondata.

Fermo il richiamo contenuto nell'art. 1 del bando di concorso "*Per tutto quanto non espressamente disciplinato ... a tutti gli effetti [al]le vigenti norme legislative ed in modo particolare [a]l CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel tempo vigente e [a]l D.P.R. 483/97*", deve osservarsi come l'art. 8, di cui si controverte, presenti, invero, una formulazione ambigua, non risultando affatto univoca, sul piano strettamente letterale, la correlazione tra la 'convocazione' dei candidati e la pubblicazione del diario delle prove scritte sul sito internet dell'Azienda. In altri termini, il primo periodo della norma sembra esprimere due diversi precetti, che possono ragionevolmente leggersi anche in maniera disgiunta l'uno dall'altro. Il primo riguarda le modalità di 'convocazione' dei candidati e fornisce l'indicazione specifica del solo profilo temporale ('I candidati saranno convocati ... almeno venti giorni prima ...'); il secondo concerne invece la pubblicazione del diario delle prove scritte contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il relativo svolgimento, precisando che la stessa avverrà nel sito internet dell'Azienda.

Stando a tale lettura, certamente plausibile sul piano dell'interpretazione letterale, il primo precetto necessita di essere integrato dalla norma generale contenuta nell'art. 7, co. 1, del d.P.R. n. 483 del 1997 ("*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*"), a mente del quale "*1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale 'Concorsi ed esami', non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove*".

Il secondo precetto, invece, è autosufficiente, disciplinando, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la sola pubblicazione sul sito internet dell'Azienda del diario delle prove d'esame, sostitutiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

D'altro canto, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, detta ultima previsione normativa concerne, in via esclusiva, "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi*

aventi effetto di pubblicità legale”, che si intendono, appunto, assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Sicché, deve ritenersi che con la pubblicazione sul proprio sito internet l’Amministrazione resistente abbia assolto all’obbligo di pubblicazione previsto dalla prima parte dell’art. 7, co. 1, del d.P.R. n. 483/97 cit., non potendo, invece, ritenersi che tale pubblicazione sia stata, altresì, idonea a derogare – in assenza di una specifica indicazione in tal senso – anche all’ulteriore prescrizione afferente all’obbligo di comunicazione previsto per l’evenienza di un numero esiguo di ammessi.

Concludendo sul punto può, quindi, affermarsi che l’art. 8 del bando dispone, in via specifica, sul solo profilo della pubblicazione sul sito internet aziendale dell’avviso concernente il diario delle prove d’esame, rinviando invece, quanto alle modalità di convocazione per il caso di un “*numero esiguo di candidati*” alla disciplina generale recata dal regolamento concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

7.2. Non appare, allora, condivisibile la tesi propugnata da parte resistente secondo cui la norma di azione che “*controparte assume violata (art. 7, comma 1, D.P.R. n. 487/1997) ... oggi non può che essere letta alla luce della disposizione sopravvenuta (art. 32, L.n. 69/2009)*”, risultando, invero, le due norme tra loro perfettamente compatibili, nei sensi sopra chiariti.

7.3. Né, poi, l’esposta interpretazione può essere revocata in dubbio alla luce del tenore dell’avviso relativo al diario di svolgimento delle prove scritte del 16.12.2022, pubblicato sul sito internet del G.O.M. in dichiarata esecuzione della pertinente prescrizione del bando con valenza sostitutiva di “ogni forma di convocazione”. Ed infatti, sulla scorta dei rilievi sin qui svolti, l’attribuzione di una simile valenza risulta arbitraria, non trovando fondamento nell’art. 8 del bando né potendosi desumere dalla disciplina generale contenuta nell’art. 7 del d.P.R. n. 483/97 cit., anche in ragione dell’omessa esplicitazione di qualsivoglia considerazione sul profilo, essenziale, del ‘numero’ dei candidati.

7.4. In definitiva, stante la mancata previsione nel bando di concorso che la convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove d’esame sarebbe avvenuta, indipendentemente dal numero dei partecipanti - ovvero in ogni caso - esclusivamente attraverso la pubblicazione dell’avviso contenente il relativo diario sul sito internet dell’Azienda ospedaliera, l’Amministrazione – giusta la disposizione, vigente e richiamata nel bando di cui all’art. 7 cit. – avrebbe potuto determinarsi per la modalità di convocazione in concreto utilizzata soltanto ove avesse ritenuto il numero dei candidati ‘non esiguo’, dovendo, diversamente, optare per la comunicazione individuale via PEC (sostitutiva, oggi, della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005). Modalità, quest’ultima, che l’Amministrazione avrebbe, poi, comunque potuto in concreto scegliere, indipendentemente dal numero dei candidati, consentendo la comunicazione individuale il

più ampio margine di certezza in ordine alla conoscenza del diario delle prove d'esame e, dunque, la più estesa partecipazione dei candidati (molteplici sono gli avvisi pubblici inerenti a procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti medici rinvenibili sul web che prevedono la comunicazione individuale via pec del diario delle prove all'indirizzo comunicato dai candidati con la domanda di partecipazione. In via puramente esemplificativa possono vedersi: Avviso dell'ASP di Palermo pubblicato sulla GURI n. 83 del 18.10.2022; Avviso dell'ASP di Catanzaro pubblicato sul BURC del 5.09.2023; Avviso dell'ASP di Cosenza di cui alla deliberazione del 28.07.2022; Avviso dell'ASP di Bologna del 28.03.2023, etc.).

8. Tanto chiarito, e ribadita l'assenza nel bando di una specifica indicazione circa le diverse modalità di convocazione per le prove d'esame in ragione del numero dei candidati, coglie dunque nel segno l'obiezione della ricorrente, figurando del tutto evidente - al di là dell'obiettiva genericità del parametro normativo, laddove si riferisce ad un "*numero esiguo di candidati*" - che il numero di quelli nella specie ammessi alle prove - pari a 20 - non possa che ritenersi 'esiguo'.

A confortare tale interpretazione si pone, invero, sul piano empirico, la casistica applicativa, venendo generalmente specificato il parametro in questione nei bandi di concorso nel senso di un numero di candidati non superiore a 20 e, talvolta, a 30, 40 o anche 50.

Al di là dei bandi prodotti in via esemplificativa dalla stessa ricorrente - peraltro tutti contenenti una più specifica regolamentazione delle modalità di convocazione dei candidati per le prove d'esame -, basta procedere alla consultazione sul web dei bandi di concorso del settore sanitario per dirigenti medici per avvedersi della convergente riferibilità del parametro in questione a numeri mai inferiori ai 20 candidati, essendo ritenuta tale soglia come generalmente indicativa dell'esiguità dei partecipanti alla procedura, con conseguente obbligo di convocazione individuale (v., *ex multis*, Bando dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chiesti, pubblicato sulla G.U. del 23.06.2020 [*in caso di numero esiguo di candidati (inferiore a 30) ... tramite PEC*]); Bando dell'Estar della Regione Toscana, pubblicato sulla G.U. del 22.08.2017 [*...in presenza di un numero esiguo di candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la convocazione alle prove scritte ... con PEC*]).

9. Non può, peraltro, omettersi di osservare - per come puntualmente dedotto in sede ricorsuale - che anche la tempistica del procedimento avrebbe dovuto cautelativamente suggerire all'Amministrazione di procedere, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione alle procedure selettive, alla convocazione dei candidati mediante comunicazione individuale, essendo decorsi dall'indizione del concorso alla pubblicazione dell'avviso concernente le prove oltre tre anni e mezzo. Deve, allora, ritenersi che tale enorme dilatazione dei tempi di svolgimento della procedura abbia indiscutibilmente attenuato l'onere di diligenza dei candidati nel verificare, giornalmente, l'eventuale pubblicazione sul sito internet dell'Azienda del diario delle

prove, inducendoli piuttosto a ritenere che la procedura non avesse avuto seguito, stante l'indiscutibile irragionevolezza del tempo occorso per la fissazione della data di svolgimento delle prove.

9.1. Ciò tanto più se si considera l'obiettivo difficoltà di reperimento dell'avviso in questione il quale - per come pure dedotto dalla ricorrente - risulta pubblicato nel sito internet dell'Azienda in corrispondenza della data di indizione della procedura (2019) ed occorrendo, pertanto, scorrere a ritroso ben 14 pagine per poterlo individuare nel link di quest'ultima. L'odierna istante ha, peraltro, dedotto - e il dato in questione è rimasto incontestato - che l'avviso non è stato neppure inserito nella sezione 'news' in evidenza del sito internet, non potendo, perciò, in alcun modo essere agevolmente individuato.

9.2 Si consideri, infine, come, a fronte dell'intervallo temporale intercorso tra l'indizione e la riattivazione della procedura (oltre tre anni e mezzo), l'Amministrazione sia stata, di contro, particolarmente sollecita nel fissare la data di svolgimento delle prove, intercorrendo tra la data di pubblicazione dell'avviso (18.12.2022) e il giorno fissato per il relativo svolgimento appena 24 giorni, per di più intervallati dalle festività natalizie.

10. Per questi motivi, coerentemente ai rilievi critici articolati dalla ricorrente anche sul versante del denunciato eccesso di potere per violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, correttezza, leale cooperazione e ragionevolezza, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, eccezion fatta, per le ragioni illustrate, per il bando di concorso.

10.1. Quando alla pretesa remissione in termini per la partecipazione alle prove d'esame, essa afferisce, più propriamente, agli effetti conformativi delle odierne statuizioni annullatorie i quali, allo stato e fatti salvi i provvedimenti che l'amministrazione vorrà adottare, risultano condizionati dal sopravvenuto perfezionamento della procedura mediante la stipula del contratto di lavoro subordinato con il relativo vincitore (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8.01.2013, n. 1). Di ciò è consapevole la stessa ricorrente la quale, in sede di memoria di replica del 27.09.2023, ha, comunque, evidenziato il persistente interesse all'impugnativa, ai fini di una eventuale domanda risarcitoria, nei termini di cui all'art. 30, comma 5 c.p.a.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della sola Azienda Ospedaliera resistente, sussistendo, invece, giustificate ragioni per disporre la compensazione nei confronti dei controinteressati costituitisi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l'effetto gli atti impugnati, nei sensi e negli esclusivi termini di cui in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge, disponendone, invece, la compensazione nei confronti dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Mazzulla, Presidente FF

Andrea De Col, Primo Referendario

Alberto Romeo, Referendario, Estensore